

il MANUALE facile
delle SCHEDE di SICUREZZA

SEZIONE 1:

identificazione della
sostanza/miscela e della
società/impresa



Quali sono le informazioni che devo fornire nella sezione 1 della SDS?



1.1 Identificatore del prodotto



1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati



1.3 Informazioni sul fornitore della SDS



1.4 Numero telefonico di emergenza

1.1

sottosezione

PRIMO PASSO identificatore del prodotto

Il primo passo che bisogna fare è quello di andare ad identificare il prodotto.

**È una
sostanza?**

Se si deve identificare una **sostanza** bisognerà tenere in considerazione **l'articolo 18, paragrafo 2 del Reg. (CE) n.1272/2008** (ossia il Regolamento CLP);

**È una
miscela?**

se si deve identificare una **miscela** bisognerà tenere in considerazione **l'articolo 18, paragrafo 3, lettera a) del Reg. (CE) n.1272/2008** (il CLP).

Per le sostanze soggette a registrazione, l'identificatore del prodotto deve corrispondere a quello fornito per la registrazione e deve essere anche indicato il numero di registrazione assegnato. È comunque possibile fornire identificativi supplementari non utilizzati in fase di registrazione.



Come posso individuare l'Identificatore del Prodotto per quanto riguarda le sostanze?

Ecco le varie opzioni:

- a) se la sostanza è compresa nell'allegato VI del CLP, la denominazione e il numero di identificazione (numero INDEX) che vi figurano;
- b) se la sostanza non è inclusa nell'allegato VI del CLP, ma figura nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature (C&L), la denominazione e il numero di identificazione che vi figurano;
- c) se la sostanza non è inclusa nell'allegato VI, parte 3, né nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature, il numero assegnato dal CAS ("numero CAS") insieme alla denominazione figurante nella nomenclatura dell'IUPAC ("nomenclatura IUPAC") o il numero CAS insieme a un'altra denominazione chimica internazionale o con altre denominazioni chimiche internazionali;
- d) se il numero CAS non esiste, la denominazione figurante nella nomenclatura IUPAC o un'altra denominazione chimica internazionale o altre denominazioni chimiche internazionali.

Quando la denominazione della nomenclatura IUPAC supera i 100 caratteri, può essere utilizzata una delle altre denominazioni (nome corrente, nome commerciale, abbreviazione) purché sia stata notificata, insieme al nome IUPAC, nella notifica presentata ad ECHA ai fini della costituzione dell'Inventario C&L (art. 40 del CLP).

I numeri di identificazione devono essere forniti secondo la **gerarchia** indicata, e quindi a) prima di b), prima di c). Può essere utilizzato uno qualunque dei numeri di identificazione disponibili a condizione che corrisponda al numero di identificazione utilizzato sull'etichetta. Se la scheda di dati di sicurezza riguarda una o più nanoforme o sostanze che includono nanoforme, ciò deve essere indicato utilizzando la parola «**nanoforma**».

**E invece
come posso
individuare
l'Identificatore
del Prodotto
per quanto
riguarda le
miscele?**

Per una miscela l'identificatore del prodotto è costituito dal nome commerciale o la designazione della miscela.

Se una miscela ha un identificatore unico di formula (**codice UFI**) in conformità all'allegato VIII del regolamento CLP e se tale UFI è riportato nella scheda di dati di sicurezza, l'UFI deve essere fornito in questa sottosezione.

Si ricorda che l'unico caso in cui vige un obbligo di riportare l'UFI della miscela in SDS è quello delle miscele pericolose immesse sul mercato senza imballaggio (e quindi senza etichetta).


Un altro caso in cui potrebbe essere richiesto l'UFI in SDS è quello delle miscele pericolose fornite solo a realtà industriali: infatti in questo caso il notificante ha la possibilità di scegliere se indicare o no l'UFI nell'etichetta del prodotto: se non lo fa, allora deve indicarlo nella sez. 1 della SDS.

1.2

sottosezione

SECONDO PASSO

usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati



Dopo aver individuato il prodotto, il secondo passo che bisogna fare è quello di indicare gli usi identificati pertinenti per il destinatario o i destinatari della sostanza o della miscela. Quindi si dovrà fornire una **breve descrizione dell'uso cui è destinata la sostanza o la miscela**, ad esempio “per uso domestico”, “antiossidante”. Bisogna elencare, se del caso, gli usi sconsigliati dal fornitore, con indicazioni del motivo. Non si deve fornire un elenco esageratamente lungo dei descrittori d'uso, ma fornire **un elenco generico delle applicazioni e un riferimento a eventuali scenari di esposizione allegati**.

1.3

sottosezione

TERZO PASSO informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza


È importante andare a identificare il fornitore, sia esso fabbricante, importatore, rappresentante esclusivo, utilizzatore a valle o distributore.

Chi è un fornitore?

Un fornitore di sostanze chimiche è **colui che è responsabile della classificazione delle sostanze e delle miscele che fornisce**. Può essere un fabbricante, responsabile della formulazione o distributore che deve eseguire la classificazione in base alle regole fornite nel Regolamento CLP.

Come posso identificarlo?

Basta scrivere la ragione sociale del fabbricante/fornitore; l'indirizzo completo di ID paese, codice avviamento postale e luogo; il numero di telefono; l'indirizzo di posta elettronica della persona competente in materia di SDS (meglio un indirizzo non personale, che possa essere consultato anche da diverse persone).



Un ultimo appunto

In Sezione 1 deve essere identificato anche il distributore.

Il ruolo del distributore è importante perché è colui che fa da ponte tra i fabbricanti e i clienti e favorisce quindi una comunicazione in materia di sicurezza lungo la catena di approvvigionamento, contribuendo così a proteggere le persone e l'ambiente dai rischi correlati alle sostanze chimiche.

Chi è un distributore?

Sono distributori coloro che si procurano una sostanza chimica o una miscela nel SEE (Spazio Economico Europeo), **la conservano e quindi la immettono sul mercato per conto terzi** (anche con il loro marchio ma senza modificarne la composizione chimica in alcun modo). Per esempio, i commercianti al dettaglio e all'ingrosso sono distributori ai sensi dei regolamenti REACH e CLP. Non tutti sono distributori però!

Chi non è un distributore?

- Chi acquista sostanze chimiche fuori dal SEE e le immette direttamente sul mercato del SEE. In questo caso è un **importatore**;
- Chi acquista sostanze chimiche all'interno del SEE e le miscela con altre sostanze chimiche, le diluisce o le utilizza per riempire contenitori prima di fornirle a terzi. In questo caso è un **utilizzatore a valle**.

1.4

sottosezione

QUARTO PASSO

numero telefonico di emergenza

Trattandosi di sostanze e miscele chimiche, l'emergenza può essere sempre dietro l'angolo.

È obbligatorio indicare un riferimento ai servizi d'informazione in caso di emergenza.

Se esiste un organismo di consulenza ufficiale nello Stato Membro in cui la sostanza o la miscela viene immessa sul mercato sarà sufficiente indicare il numero telefonico.

Se lo Stato Membro non presenta tale servizio deve allora essere indicato un servizio di emergenza che appartiene al fornitore stesso o a competenti fornitori terzi di tali servizi. È molto utile specificare gli orari di ufficio (ad esempio: è disponibile solo nei seguenti orari: xx-xx) e il fuso orario relativo, soprattutto se gli uffici indicati si trovano in uno Stato con un fuso orario diverso da quello dello Stato su cui è immesso il prodotto.

Non si deve inserire il numero dell'ISS.

Oltre agli orari di apertura al pubblico, bisogna ricordarsi anche di aggiungere eventuali informazioni, come ad esempio la lingua/e del servizio telefonico.



In Italia: nel caso di miscele classificate pericolose in ragione dei loro effetti per la salute (H3xx) e/o per i loro effetti fisici (H2xx) e dei detergenti, indipendentemente dalla loro classificazione, il numero di telefono da indicare in sezione 1.4 deve essere quello dei 10 CAV abilitati dal Ministero della Salute. Li trovate alla pagina <https://preparatipericolosi.iss.it/cav.aspx>. Queste tipologie di miscele sono quelle sottoposte all'obbligo di notifica secondo l'articolo 45 del Regolamento CLP. Nel caso di miscele notificate volontariamente (con le stesse modalità di quelle soggette all'obbligo), indicare alla stessa maniera i numeri telefonici del 10 CAV. Nel caso di sostanze e di miscele non notificate e per quelle miscele alle quali si applica l'obbligo di SDS su richiesta è sufficiente indicare nella sezione 1.4 il numero di emergenza (112). E' sempre possibile indicare, oltre ai numeri riportati sopra, anche il numero telefonico aziendale, indicando gli orari di disponibilità.

In altri Paesi europei: consultate la pagina dell'ECHA <https://echa.europa.eu/it/support/helpdesks>

Attenzione: in alcuni Paesi il servizio non è gratuito, od è soggetto a vincoli specifici.